ASCONFIDI LOMBARDIA

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)

CREDITO DIRETTO - "BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO – 2026"

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in breve, ASCONFIDI LOMBARDIA)
Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Eleonora Duse, 1**
Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**
E-mail: **segreteria@asconfidi.it**
Sito internet: **www.asconfidi.it**.
Iscrizione al Registro Imprese di **Milano**: **06808560962** - **REA MI 1917374**
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**
Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**
Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 con codice identificativo **19560**
UFFICIO TERRITORIALE DI:
Sede legale in
Telefono
E-mail:
PEC:
Sito internet:
Iscrizione al Registro Imprese di:
Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata da:

Nome Cognome/Denominazione_____

Indirizzo_____Telefono_____e-mail_____

in qualità di:

- ☐ Dipendente/Collaboratore di Asconfidi Lombardia
- ☐ Mediatore creditizio
- ☐ Agente in attività finanziaria
- ☐ Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Asconfidi Lombardia (_____) per la raccolta della domanda di garanzia
- ☐ Altro: _____

N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto)_____

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ RESA DA ASCONFIDI LOMBARDIA

L'attività principale di Asconfidi Lombardia (di seguito, anche il "Confidi") consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, o di controgaranzia, volta a favorire il finanziamento delle PMI socie e associate (di seguito, i "Clienti") ai confidi soci di Asconfidi Lombardia (di seguito, i "Confidi Socio o Convenzionato") da parte di banche e di altri intermediari finanziari convenzionati.
In via residuale, il Confidi concede anche finanziamenti di cassa destinati a finanziare gli investimenti ovvero ogni altra esigenza aziendale.
Al presente finanziamento viene applicato un tasso variabile, determinato sulla base della quotazione di un parametro variabile di indicizzazione e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. È pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell'andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando sempre in base all'andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi connessi

Finanziamento a tasso variabile - Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

Asconfidi Lombardia opera con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Sarà possibile applicare riduzioni per operazioni che si avvalgono della garanzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I..

SEZIONE IV - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FORMA TECNICA	Finanziamento chirografario finalizzato
IMPORTO FINANZIABILE	**Da euro 10.000,00 a euro 60.000,00** con possibilità di incremento – previa valutazione dell'entità dell'investimento da finanziare – fino a concorrenza dell'importo complessivo ammesso.
DURATA	Da **24** a **96** mesi con possibilità di preammortamento di 12 mesi.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Il rimborso deve avvenire con piano di ammortamento "francese", con rate mensili costanti, con scadenza ogni giorno 5 del mese.

SEZIONE V - CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

TASSO DI INTERESSE ANNUO NOMINALE	**Tasso variabile con parametro (Euribor 6 mesi) + spread 4% massimo** Il parametro utilizzato è il valore dell'Euribor a 6 mesi (base 360). Tale valore è rilevato il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno e maggiorato dello spread convenuto nel contratto. Nel caso in cui il parametro assumesse valore negativo, verrà considerato pari a zero.
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Uguale al tasso di interesse nominale annuo applicato
INTERESSI DI MORA	**Tasso del contratto + 3,00 punti percentuali (decrementabili in caso di superamento dei tassi soglia)** Gli interessi di mora, da applicare all'importo totale delle rate scadute, sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti di legge.
TAEG	Il TAEG esprime, in percentuale annua dell'importo totale del finanziamento, il costo complessivo del credito a carico del cliente. Comprende il tasso di interesse e gli ulteriori costi connessi al finanziamento, inclusi, ove previsti, le spese di istruttoria, gli oneri di riscossione delle rate e i costi relativi alle garanzie fideiussorie prestate da terzi. Restano esclusi dal calcolo del TAEG gli eventuali costi non inclusi nella relativa metodologia di calcolo, tra cui gli interessi di mora, dovuti in caso di ritardato pagamento.
TEGM	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

SPESE DI ISTRUTTORIA	**Spese di istruttoria: Massimo 1% dell'importo finanziato, con un Minimo di euro 100,00.** L'importo minimo di euro 100, 00 deve essere corrisposto all'atto della richiesta del finanziamento e non sarà in alcun caso rimborsabile. La restante parte sarà trattenuta da Asconfidi all'atto della eventuale erogazione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Imposta applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.P.R. 29/9/73 n. 601 e successive modifiche pari allo **0,25%** dell'importo erogato. L'importo dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del finanziamento.

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

SPESE POSTALI/BOLLI	**Al costo** per ogni documento che il Cliente richieda gli venga inviato via posta.
SPESE DI LAVORAZIONE PER INVIO RENDICONTO ELETTRONICO	**Euro 0,00**
INCASSO RATA	**Euro 2,00** cad.
SPESE PER INCASSO RATA INSOLUTA	**Euro 5,00** cad.
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA	In caso di riduzione del debito residuo conseguente all'erogazione del contributo, **non sarà applicata alcuna penale**. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, sarà invece applicata una penale pari al **3,00%** del debito residuo alla data di estinzione.

SPESE PER RINEGOZIAZIONE / MORATORIA / PIANO DI RIENTRO O ALTRE VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	**Euro 100,00** cad.
SPESE PER ACCOLLO	**Euro 100,00** cad.
INCASSO RATE	Le rate sono riscosse mensilmente tramite addebito diretto SEPA. Il mandato SEPA viene sottoscritto dal Cliente all'atto della richiesta del finanziamento.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO DEL COSTO DEL CREDITO	Il tasso è calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nel presente Foglio Informativo. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali gli interessi di mora, che non devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG. **Esempio TAEG massimo**: Importo Finanziamento Euro 50.000, durata 60 mesi, spread 4%, Indice di riferimento 3%. TAN 7% - TAEG 10,93%

ULTERIORI CONDIZIONI

GARANZIA SUSSIDIARIA CONFIDI SOCIO (VINCOLANTE)	I costi relativi la garanzia di uno dei Confidi Soci di Asconfidi Lombardia, si riferiscono esclusivamente all'applicazione delle seguenti commissioni/spese di istruttoria/versamenti a capitale sociale. L'importo massimo delle **commissioni di garanzia** è pari **al 2% annuo calcolato mensilmente sulla base del debito residuo del finanziamento** (saranno previsti tre scaglioni 1%, 1,5%, 2%); tale importo, che verrà suddiviso in rate fisse, sarà addebitato mensilmente da Asconfidi Lombardia sommandolo alle rate del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Cliente dovrà corrispondere al Confidi Socio una penale che verrà quantificata sulle commissioni di garanzia residue non ancora corrisposte. *** **Spese di istruttoria:** Massimo **1%** dell'importo finanziato. *** **Versamento a Capitale Sociale e/o deposito cauzionale** pari massimo al **2%** dell'importo erogato, con un minimo di **Euro 250,00**.
SPESE PER MORATORIA/ALLUNGAMENTO/SOSPENSIONE DELLA GARANZIA	Nel caso di moratoria/allungamento/sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia, nella medesima percentuale della garanzia originaria, da calcolarsi sul residuo del garantito.

GARANZIA FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	Il finanziamento sarà di regola assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96). Il costo della commissione di Garanzia del Fondo* sarà trattenuto in fase di erogazione e sarà pari: - Micro impresa 0% dell'importo garantito dal Fondo - Piccola impresa 0,50% dell'importo garantito dal Fondo - Media impresa 1,00% dell'importo garantito dal Fondo **Le eventuali commissioni del Fondo sono a carico del cliente.** In nessun caso è ammessa la traslazione, a carico del Cliente, del premio aggiuntivo eventualmente dovuto da Asconfidi Lombardia per la concessione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge n.662/1996), ai sensi del decreto interministeriale 21 gennaio 2026, attuativo dell'art. 1, commi 451–454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. *Le Imprese esentate dal pagamento della commissione di garanzia sono: a) Imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (ABRUZZO,MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA) b) Imprese Femminili; c) Piccole Imprese dell'indotto di Imprese in amministrazione straordinaria; d) Micro, Piccole e Medie Imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; e) Imprese Sociali; f) Imprese di autotrasporto; g) Start-Up innovative e incubatori certificati; h) PMI innovative; i) Operazioni Sabatini. Per le imprese in fase di start up dovranno essere fornite adeguate garanzie.
FIDEIUSSIONI	Potranno essere richieste fideiussioni personali di soggetti terzi.
DIRITTI DA MEDIAZIONE/ CONSULENZA	In caso di ricorso a mediatori creditizi, sono a carico del cliente nella misura e nelle modalità richieste dal mediatore stesso.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

SEZIONE VI - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Asconfidi Lombardia e il Cliente è disciplinato dal contratto di prestazione di credito diretto a medio lungo termine. Di seguito le principali clausole contrattuali.

Portabilità del contratto di finanziamento: Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.lgs.385/93 ("Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità") può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese od oneri. In detta ipotesi, il finanziamento, ovvero la quota di finanziamento residua, dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine: Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. ("Restituzione rateale"), ovvero (b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ("Decadenza dal termine"). Rientrano in detta seconda ipotesi gli eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi. Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi potrà pretendere la restituzione immediata del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, e delle spese dovute a quella data, senza necessità di costituzione in mora.

Recesso: il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.

Estinzione anticipata e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Il Cliente ha facoltà di procedere all'estinzione anticipata in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati).

Assunzione di garanzia da parte di un terzo: la restituzione del finanziamento potrà essere garantita mediante rilascio di garanzia da parte di un Garante. In detta ipotesi, il Garante consegnerà al Cliente la documentazione inerente al contratto di garanzia comprensiva di foglio informativo e, se richiesto, del modello di contratto.

Cessione del credito: Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio del finanziamento. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente non può opporre eccezione alcuna, né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

Modalità di stipulazione del contratto: il Contratto potrà essere stipulato anche con tecniche di comunicazione a distanza; in siffatta ipotesi il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia cartacea del contratto.

SEZIONE VII - RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio ReclamiPiazza E. Duse, 1 - 20122 Milano**
- e-mail indirizzata a: **ufficio.reclami@asconfidi.it**
- PEC indirizzata a: **ufficio.reclami@pec.asconfidi.it**

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.
Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso la propria sede e filiali e sul proprio sito internet **www.asconfidi.it** – le guide relative all'accesso all'ABF.
È inoltre possibile – singolarmente o in forma congiunta con il Confidi – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma VI, del D. Lgs 17.1.2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito **www.conciliatorebancario.it**, oppure chiedere al Confidi.
Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.
Per qualunque controversia derivante dal Contratto di Finanziamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PERIMETRO Dati sociodemografici Posizione intesa come area geografica di riferimento	Micro e Piccole Medie Imprese, beneficiarie del contributo del Bando di cui alla Delibera n. XII/5986 del 13 aprile 2026 della Giunta di Regione Lombardia - Imprese storiche verso il futuro – 2026
TARGET MARKET E CARATTERISTICHE	Micro e Piccole Medie Imprese che necessitano per la propria attività imprenditoriale, di un supporto in termini di accesso al credito per importi più contenuti rispetto all'affidamento bancario, da destinarsi a investimenti.
EVENTUALE CLASSIFICAZIONE DI TARGET MARKET SPECIFICI Interesse/attività	Micro e Piccole Medie Imprese anche già associate al Confidi che necessitano un accesso al credito più snello, accompagnato dal servizio di consulenza del Confidi.
ESIGENZE, BISOGNI, OBIETTIVI, FINALITA' Vantaggi	Accedere al fabbisogno di credito per modeste quantità di denaro, con tempistiche di erogazione più snelle, possibili attraverso la gestione interna al Confidi di tutto il processo di richiesta, sia documentale che di verifiche propedeutiche all'erogazione del credito.
RISCHI Legati al finanziamento/alle sue caratteristiche/alle modalità di	1) Finanziamento a tasso variabile: rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo

rimborso/al tema delle garanzie	l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate. 2) Il Confidi può richiedere garanzie personali allo scopo di ridurre il rischio finanziario dell'operazione, quali la fidejussione; esse gravano su un terzo soggetto, che si costituisce garante e risponde dell'obbligazione, con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale.
TARGET MARKET NEGATIVO	1)La Società non potrà intervenire per nuovo credito nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, a liquidazione volontaria o classificate a sofferenza presso il sistema finanziario, fatte salve motivate deroghe assunte da parte degli Organi della Società. 2) Il perimetro valoriale delineato dalla mission di Asconfidi Lombardia esclude la possibilità di sostenere quelle attività che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano, contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona o sono potenzialmente fonti di gravi danni per la società o per l'ambiente.

LEGENDA

Cliente: è il soggetto che in qualità di socio del Confidi Socio o Convenzionato richiede il finanziamento di Asconfidi Lombardia.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblica to sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Durata del finanziamento: intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

Euribor: è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

L'Euribor viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con controparte altri primari istituti di credito) con scadenza una, due e tre settimane, e da uno a dodici mesi. L'Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito e non dipende dall'ammontare del capitale.

L'Euribor è un indicatore del costo del denaro a breve termine, ed è spesso usato come tasso base per calcolare interessi variabili, come quello dei mutui.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet del Fondo di Garanzia www.fondidigaranzia.it.

IRS (interest rate swap): parametro di riferimento utilizzato per determinare il tasso di interesse fisso sul mutuo, rilevabile sui principali quotidiani.

Finanziamento a tasso fisso: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Finanziamento a tasso variabile: tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.

Garante: è il soggetto (Confidi, Fondo di Garanzia o altro soggetto) che ha rilasciato garanzia nell'interesse del Cliente.

Imposta di bollo: imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972).

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) o **Parametro di riferimento** (per i finanziamenti a tasso fisso): parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese": il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Portabilità: trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

Quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rata crescente: la somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente: la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Recesso: facoltà di recedere dal contratto che può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento.

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Spese di lavorazione per invio rendiconto: commissioni che l'intermediario applica per l'attività di invio del rendiconto, secondo la periodicità ed il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili e tributarie.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato)e il capitale prestato.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.